

## STATUTO

Art. 1 - E' costituita per volontà di Banche Popolari Unite Società Cooperativa per Azioni (ora Unione di Banche Italiane), in seguito indicata come "socio fondatore" la

**"Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

in breve

**"Fondazione UBI per Varese ONLUS"**

in seguito indicata anche solo con "Fondazione", che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Varese, in piazza Battistero n. 2.

Art. 3 - La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo istituzionale:

- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di cui alle leggi comunque in vigore, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409;

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

In particolare essa potrà, in via principale:

- promuovere, sostenere, realizzare, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, il restauro ed il recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa acquisizione degli stessi;

- promuovere iniziative ed elargire contributi in favore di Enti che prestano la propria attività in favore di persone svantaggiate, di ogni età, tra le quali anziani e/o disabili.

La fondazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionale e da quelle alla stessa direttamente connesse.

La fondazione potrà altresì svolgere l'attività di promozione della cultura e dell'arte, cioè specificatamente diretta ad arrecare - nel rispetto dei requisiti dell'art. 10, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 460/1997 - benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. E' possibile soprassedere a questi requisiti qualora siano riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato a norma del comma 3 dello stesso articolo.

In particolare essa potrà, in via sussidiaria:

- sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale, sociale e socio-sanitaria, anche mediante l'organizzazione di mostre ed esposizioni;
- promuovere, organizzare, realizzare ricerche, studi, convegni, conferenze e pubblicazioni in campo artistico, storico, sociale, socio-sanitario e culturale in genere;
- sostenere in ogni forma, anche mediante l'istituzione di borse di studio, la promozione della cultura e dell'arte in ambito scolastico e universitario;
- contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni, associazioni, pubbliche o private, che perseguano scopi culturali, artistici, sociali e socio-sanitari.

Tutte le sopra elencate attività sono svolte nel rispetto dei requisiti stabilito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione stanziato dalla Banca, risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dalla stessa Banca al fine di incrementare la dotazione patrimoniale.

Il patrimonio stesso potrà essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione di incremento del patrimonio stesso, nonché con altri beni acquisiti con economie di gestione a tale scopo.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando (fondo di gestione):

- a - le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- b - le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione, anche dai soggetti fondatori, purché non espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c - i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Art. 6 - L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di febbraio il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in

materia.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) ad 11 (undici) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca che ne fissa anche il numero in sede di nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il suo Presidente, durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Se non vi ha provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione della Banca al momento della nomina, alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina uno o due Vice Presidenti per il triennio.

Il Vice Presidente, o ciascuno dei Vice Presidenti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede pure alla sostituzione dei Consiglieri della Fondazione cessati per qualsiasi ragione nel corso del loro mandato triennale; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri cui sono subentrati.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal più anziano d'età dei Vice Presidenti.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai Consiglieri, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il suddetto termine può essere ridotto a un giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei

suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto favorevole, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto espresso di chi presiede.

Art. 9 - Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al Consiglio:

a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività;

b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre entro il mese di febbraio successivo;

c) nominare eventuali consulenti o comitati consultivi, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario, preferibilmente scelto tra il personale, in servizio o in quiescenza, della Banca.

Art. 10 - In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o uno dei Vice Presidenti, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica.

Art. 11 - La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti a terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a ciascuno dei Vice Presidenti; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il o uno dei Vice Presidenti, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 12 - La gestione amministrativa della Fondazione è verificata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominati per tre esercizi dal Consiglio di Amministrazione della Banca che designa il Presidente e che pure provvede all'integrazione del Collegio nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più Revisori.

Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile.

I Revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

L'organo amministrativo che ha nominato il collegio provvede all'integrazione dello stesso nel caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di uno o più revisori.

I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza dei revisori cui sono subentrati.

Art. 13 - Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio tuttavia potrà stabilire emolumenti per il segretario del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti.

Art. 14 - Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Art. 15 - Nel caso di estinzione della Fondazione, i beni che residuano sono devoluti, nel rispetto delle vigenti inderogabili disposizioni, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 16 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia.

\* \* \* \* \*

Varese, 28 febbraio 2008

Firmati: Antonio Bulgheroni - FRANCA BELLORINI NOTAIO.